



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO  
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI  
UFFICIO III

**CIRCOLARE n. 1/2021**

**Oggetto:** Indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996 da parte dei Confidi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura.

*Sentita la Commissione per la gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'assegnazione dei contributi, si forniscono chiarimenti e indicazioni per una gestione corretta ed efficace dei Fondi anti-usura ex art.15 L. 108/96.*

*La presente Circolare introduce, altresì, due parametri aggiuntivi per le ripartizioni delle risorse del Fondo per l'esercizio 2021.*

\*\*\*

I commi 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 stabiliscono che:

*256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n.108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:*

*a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per*

*l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n.108;*

*b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;*

*c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.*

*257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c) possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico.*

*258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze subordina l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993.*

Al riguardo, si rappresenta:

- 1. Con riferimento alla lettera a) del comma 256**, si attira l'attenzione sulla circostanza per la quale, se da un lato tale norma non prevede, a differenza della lettera a) del comma 2 dell'art. 15 della legge 108 del 1996, che per impresa ad *“elevato rischio finanziario”* debba intendersi quella impresa che ha già subito un rifiuto ad una richiesta di finanziamento, nonostante tale richiesta fosse assistita da una garanzia al 50%, né specifica che le garanzie coperte dai fondi antiusura possono arrivare fino all' 80%, **la stessa norma specificamente prevede che tali nuove tipologie di operazioni possano essere dirette solo a micro, piccole e medie imprese che rientrino nell'ambito di una definizione di “impresa ad elevato rischio finanziario” che andrà concordata e formalizzata nell'ambito di singole convenzioni tra Confidi e istituti di credito e intermediari finanziari.** Pertanto, i Confidi che intendano avvalersi della possibilità prospettata alla lettera a) del predetto comma 256 dovranno integrare le convenzioni già in essere con gli istituti di

credito per l'utilizzo dei contributi antiusura con la summenzionata definizione.

Si segnala, altresì, che il succitato comma fa esplicito riferimento, oltre che agli istituti di credito, anche alla nozione di “intermediari finanziari” il che consente, tra l'altro, come già previsto, per le Associazioni e le Fondazioni (cfr. Circolare 2018), anche ai Confidi la possibilità di concludere apposite convenzioni per l'utilizzo dei fondi antiusura anche con gli operatori di micro credito ex art. 111 TUB e microfinanza ex art. 106 TUB.

Com'è noto, le banche e gli intermediari finanziari professionali, anche per ottemperare alla disciplina prudenziale che scaturisce dai cosiddetti “Accordi di Basilea”, valutano il merito di credito delle imprese avvalendosi di sistemi di *credit scoring* sia propri, sia di Agenzie di rating (ECAI), per valutare la probabilità di insolvenza (detta anche probabilità di default o, in breve, PD). Anche il gestore del Fondo di Garanzia per le PMI (L. n. 662/96) utilizza la stessa metodologia di valutazione ai fini sia del giudizio di ammissibilità, sia degli accantonamenti funzionali alla copertura delle perdite. Considerato che tale strumento di garanzia e il Fondo di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge 108 del 1996 costituiscono strumenti complementari per la lotta al razionamento del credito e all'esclusione finanziaria, si suggerisce che le convenzioni tra i confidi e le banche o gli altri intermediari rendano oggettiva e riscontrabile la definizione di “impresa ad elevato rischio finanziario” mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza (PD) ad un anno dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2 %, attestato:

- dalla banca medesima o da altro intermediario;
- da una ECAI;
- sulla base del proprio modello di *crediti risk scoring*, purché idoneo ai fini della normativa prudenziale.

Si sottolinea, infine che la norma in esame si riferisce genericamente a “operazioni di liquidità” pertanto i finanziamenti coperti dalle garanzie concesse in tale ambito, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, non saranno sottoposti ai diversi vincoli rappresentati nelle precedenti circolari sul tema (cfr. Circolari 2015 e 2018 che, interpretando la nozione di “incremento di linee di credito a breve termine” della norma originaria, escludevano esplicitamente le aperture di credito, le operazioni di anticipo fatture, le R.I.BA.);

2. **Con riferimento alla lettera b) del comma 256**, si segnala, che per evidenti ragioni di gerarchia delle fonti, la norma introdotta da tale comma prevale sulle precedenti Circolari sul tema di questa Amministrazione (Circolari 2010 e 2015). Pertanto, l'unico vincolo di

cui si dovrà tener conto per porre in essere tale tipo di operazioni è quello indicato dalla nuova norma stessa che, **per i rifinanziamenti concessi dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;**

- 3. Con riferimento alla lettera c) del comma 256 e al comma 257,** si rappresenta la necessità che l'erogazione diretta di finanziamenti da parte dei Confidi a valere su fondi speciali antiusura, oltre a soggiacere al limite di importo, indicato dalla norma stessa, di 40.000 euro (e naturalmente alla disciplina sugli aiuti di Stato), dovrà altresì rispettare la regola generale del *risk sharing* a cui è improntato il sistema dei Confidi. Pertanto tale tipologia di operazioni potrà essere effettuata solo previa concessione di una quota proveniente dalle risorse patrimoniali ordinarie (cioè a rischio proprio) del Confidi pari almeno al 20% dell'importo del singolo finanziamento concesso. La stessa ripartizione andrà rispettata anche nel caso in cui il confidi si avvalga di strumenti di mitigazione del rischio e nel caso dei recuperi.

Il tasso di interesse dovrà essere parametrato: i) sull'intero finanziamento, alla copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nonché ii) sulla quota "a rischio proprio" del confidi, anche al costo del rischio.

Sarà cura del Confidi calcolare l'elemento di aiuto – concesso nei limiti della regolamentazione *de minimis* - in base alla comunicazione della CE sui tassi di riferimento.

Con separata comunicazione verranno chiarite le modalità di rendicontazione di tali operazioni (che costituiranno parte integrante delle "Relazioni sulla operatività" ex art. 10 del DPR n.315 dell'11 giugno 1997) sulla piattaforma informatica GFA.

- 4. Con riferimento al comma 258,** si segnala che è in corso di definizione il *decreto di natura non regolamentare* ivi citato. Allo scopo, l'esame delle Relazioni sulla operatività che verranno inviate entro il 31 marzo 2021 consentiranno di procedere ad una adeguata verifica da parte dell'Ufficio di segreteria tecnica della Commissione per la gestione del Fondo dell'effettiva richiesta di iscrizione all'*Organismo di cui all'articolo 112-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.385 del 1993* da parte di "confidi minori" assegnatari dei fondi ex art. 15 legge 108 del 1996, delle avvenute liquidazioni e cessazioni e dell'analisi dei più recenti dati di performances di questi Enti. Sarà opportuno, in ogni caso, attendere di acquisire contezza del numero delle domande pervenute al succitato Organismo e pertanto, del numero e delle caratteristiche fondamentali e delle dimensioni complessive dei "confidi minori" iscritti all'elenco, per poter definire gli "*ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza*" previsti dal citato comma 258. Nelle more della finalizzazione delle procedure sopra descritte e della

finalizzazione del succitato decreto di natura non regolamentare, è superfluo sottolineare, che **in base al comma 258 stesso, i “Confidi minori” non sono abilitati all’erogazione diretta di finanziamenti a valere sui fondi antiusura prevista dalla lettera c) del comma 256.**

**PARAMETRI AGGIUNTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA AGLI ENTI PER IL 2021**

Si rappresenta che, a partire dalla prossima ripartizione del Fondo, come stabilito nella seduta della Commissione del 13 ottobre 2020, il “tasso di adempimento” (che sarà finalizzato a valorizzare gli Enti che riportano un minore volume di escussioni a carico dei rispettivi fondi antiusura, in proporzione ai finanziamenti erogati e tenendo conto degli eventuali recuperi effettuati) costituirà uno dei parametri di assegnazioni dei contributi tanto per i Confidi, quanto per le Associazioni e le Fondazioni (ASF). Tale parametro, come gli altri, si applicherà anche alla quota di erogazioni dirette da parte dei Confidi ex comma 256, let. c) della legge di bilancio 2021.

Si segnala, altresì, alle Associazioni e Fondazioni che anche l’attività di “ascolto” dei soggetti in difficoltà economica verrà considerata tra i parametri di assegnazione dei fondi per il 2021. Al riguardo, le ASF dovranno indicare nelle loro relazioni sulla operatività 2020, corredandole di idonea documentazione:

- a) Il numero di soggetti in difficoltà economica ascoltati nell’anno di riferimento;
- b) Il numero complessivo di ore/uomo dedicate all’attività di ascolto nel corso dell’anno di riferimento, da dipendenti, collaboratori e volontari.

Tali nuovi parametri si affiancheranno ai previgenti parametri: tasso di operatività, numero di pratiche, ambito geografico di operatività, indice rischio usura, nonché

per i soli Confidi:

- importo totale del Fondo;
- percentuale di deliberato;

per le sole Fondazioni e Associazioni:

- rapporto tra il volume di erogazioni dall’inizio dell’attività e il totale dei rimborsi spese ricevuti nell’ultimo triennio.

IL DIRIGENTE GENERALE

*Firmato digitalmente da:*

